



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO AMANTE

Via degli Osci, 1 - 04022 - FONDI (LT) ☎ 0771501626 fax 0771512219

✉ ltic817006@istruzione.it



LTIC817006@PEC.ISTRUZIONE.IT

sito-web : www.icamante.gov.it

CODICE FISCALE : 90027830596

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI

ART. 1 – DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica, ai sensi della normativa vigente, prima di porre in essere le procedure relative agli affidamenti degli incarichi formali agli esperti, a mezzo della stipula di contratti di prestazione d'opera, per particolari attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a determinate e motivate esigenze individuate nel P.O.F./P.T.O.F. o nel programma annuale e garantire l'arricchimento dell'offerta formativa.

2. Il presente Regolamento rimarrà in vigore fino ad eventuali modifiche o integrazioni.

ART. 2 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

1. Il Dirigente Scolastico, per ciascuna attività o progetto deliberati nel P.O.F./P.T.O.F. o nel programma annuale per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti interni o esterni, dovrà tenere conto delle procedure e dei criteri di scelta del contraente di seguito indicati:

a. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, con madrelingua o con tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nelle operazioni finanziate nell'ambito dei progetti PON, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non è altresì richiesto quando la scuola stipuli contratto con una società o con una associazione esterna. Infatti il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica, configurandosi quindi attività negoziale rientrante nella disciplina delle acquisizioni in economia. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto e dovranno comunicare i nominativi e i curricula dei soggetti che la società o l'associazione renderanno disponibili per fornire la prestazione.

b. Si valuteranno, quindi:

- Titoli di studio oltre a quello ritenuto imprescindibile per l'accesso (laurea, dottorato, master, corsi di specializzazione/abilitazioni e aggiornamento..);

- Curriculum del candidato con:

- ✓ esperienze metodologiche – didattiche in progetti specifici;
- ✓ attività di libera professione nel settore riferibile all'incarico da svolgere o di docenza;
- ✓ attestazioni e riconoscimenti nel settore riferibili all'incarico da svolgere.

c. Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi che l'istituzione scolastica intende perseguire e per i quali è avviata la procedura di selezione;

- Eventuali precedenti esperienze didattiche/progettuali/altro afferenti all'incarico;

- Esperienze pregresse di collaborazione con Istituti scolastici afferenti all'incarico;

- Riconoscimenti nel settore;

- Convenienza dell'offerta, soddisfatte le condizioni precedenti.

d. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e i requisiti previsti per lo svolgimento di attività professionali o attività didattiche e progettuali che comportino contatti diretti e regolari con minori.

2. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro. Pertanto, come prevede la normativa vigente, le risorse interne avranno la precedenza per l'affidamento degli incarichi.

ART. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del P.O.F./P.T.O.F. e della previsione dei progetti/attività che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere stipulati contratti ad esperti e ne dà informazione: con uno o più circolari interne, per la selezione tra il personale dipendente, pubblicate sul registro elettronico e nella sezione specifica del SITO WEB e, in subordine, per il ricorso agli esterni, con uno o più avvisi, da pubblicare al SITO WEB dell'Istituto nella sezione ALBO PRETORIO ON LINE – BANDI E GARE.

2. Le circolari interne avranno una scadenza di almeno 5 giorni e gli avvisi per la selezione del personale esterno minimo di 15 giorni e dovranno indicare le modalità per la presentazione delle candidature, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco degli contratti per i quali è avviata la procedura di selezione.

3. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- il luogo e la modalità di svolgimento della prestazione del medesimo;
- la durata: termine di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

4. Gli aspiranti dovranno indirizzare le proprie candidature al Dirigente Scolastico e fatte pervenire, entro i termini fissati, a mezzo consegna brevi manu all'ufficio Protocollo della scuola oppure con posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Istituzione scolastica o con raccomandata A/R all'indirizzo della sede legale, non farà fede a tal fine il timbro postale.

5. Le domande dovranno essere formulate in rispondenza a quanto richiesto, eventualmente utilizzando modelli forniti nell'Avviso, complete di tutta la documentazione dovuta.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

1. I soggetti, cui conferire i contratti, sono selezionati dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, coadiuvato da un'apposita commissione tecnica all'uopo nominata, mediante valutazione comparativa.

2. La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art. 2.

3. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:

- Titoli di studio per quanto attinente al progetto/attività;
- Esperienze metodologiche e didattiche in progetti specifici;
- Attività di libera professione nel settore o di docenza;
- Attestazioni e riconoscimenti nel settore;

TITOLI DI STUDIO oltre alla laurea se richiesto come titolo imprescindibile o dichiarato dall'aspirante come requisito massimo punti 5	a. Laurea b. Master/dottorato c. Corso di specializzazione / abilitazione afferente all'incarico d. Corso di formazione specifico (max 4)	- punti 2 - punti 2 - punti 2 - punti 0,25 ogni 40 ore di formazione certificata
---	--	--

<p>Esperienze metodologiche e didattiche in progetti specifici</p> <p>massimo punti 5</p>	<p>a. Partecipazione a progetti specifici nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado afferenti all'incarico</p> <p>b. Partecipazione a progetti specifici afferenti all'incarico in altri gradi di scuola o enti</p> <p>c. Continuità nella tipologia di progetto afferenti all'incarico</p>	<p>- punti 1 per ciascun progetto (max 3)</p> <p>- punti 0,50 per ciascun progetto (max 2)</p> <p>- punti 0,50 (per progetti dello stesso tipo conclusi positivamente) (max 2)</p>
<p>Attività di libera professione nel settore o di docenza</p> <p>massimo punti 2,5</p>	<p>a. Anzianità di esercizio di libera professione nel settore o docenza</p> <p>b. Collaborazioni con scuole e università , con altri enti e con associazioni professionali</p> <p>c. Attività di docenza in progetti formativi specifici</p>	<p>- punti 0,50 per ogni anno di esercizio</p> <p>- punti 0,50 per ogni collaborazione</p> <p>- punti 0,50 per ogni collaborazione</p>
<p>Attestazioni e riconoscimenti nel settore</p> <p>massimo punti 2,5</p>	<p>a. Pubblicazioni</p> <p>b. Manifestazioni/esibizioni specifiche di rilievo</p>	<p>- punti 0,50 per ciascuna pubblicazione</p> <p>- punti 0,50 per ciascuna manifestazione/esibizione specifica di rilievo.</p>

Il curriculum dovrà essere redatto esclusivamente in formato europeo, pena l'esclusione.

Punteggio totale raggiunto pari a/15.

4. Al fine di considerare anche la convenienza dell'offerta al punteggio totale raggiunto in base al comma 3, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo ai candidati che richiedano un compenso inferiore, mantenendo l'attenzione alla qualità della prestazione, secondo la formula:

$Pa\ i.esimo = (C\ max - C\ i.esimo) / (C\ max - C\ min)$ dove:

Pa i.esimo = Punteggio aggiuntivo del candidato i.esimo

C i.esimo = compenso offerto dal candidati i.esimo

C max = compenso più alto tra quelli offerti dai candidati inseriti nella procedura comparativa

C min = compenso più basso tra quelli offerti candidati inseriti nella procedura comparativa

5. A parità di punteggio si terrà conto nell'ordine:

- a) maggiore anzianità di servizio all'interno dell'istituzione scolastica;
- b) minore età anagrafica.

6. Il Dirigente Scolastico potrà procedere a trattativa diretta qualora, in relazione ai requisiti specifici, il professionista esterno sia l'unico nel territorio in possesso delle competenze richieste e comprovate da precedenti esperienze lavorative/professionali riconosciute. Resta invariata, comunque, la procedura di acquisizione della documentazione, la verifica sulla compatibilità con il progetto/attività della scuola e la stipula del contratto di prestazione d'opera con esperti esterni alla Pubblica Amministrazione sia in forma individuale o tramite Associazioni.

7. Il Dirigente Scolastico assumerà le determinazioni dal verbale redatto dall' apposita commissione e procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria e alla sua pubblicazione, per gli interni sul registro elettronico e sulla sezione specifica del SITO WEB, e per gli esterni al SITO WEB dell' Istituto nella sezione ALBO PRETORIO ON LINE – BANDI E GARE. Decorso il

termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione, utile per eventuali reclami, il Dirigente Scolastico procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e all'individuazione dell'esperto e contestuale stipula del contratto.

8. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura presentata ritenuta valida, in questo caso non si attenderà nessun termine per eventuali reclami e si procederà direttamente alla stipula del contratto, fermo restando la pubblicizzazione dell'esito della procedura nelle modalità di cui al precedente punto 7.

9. L'Istituzione Scolastica potrà utilizzare la graduatoria definitiva di una circolare interna/avviso nello stesso anno scolastico della sua formulazione, per l'individuazione di analoghe figure professionali di cui si presentasse la necessità per attività/progetti intervenuti successivamente, previa adeguata informazione riportata nella circolare interna/avviso.

10. Si ribadisce inoltre che la circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

ART. 5 – ESCLUSIONI CANDIDATI DALLE PROCEDURE

1. Le domande dovranno essere sottoscritte dai candidati e corredate di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'esclusione.

2. Saranno escluse, altresì, le candidature pervenute fuori dai termini e con modalità non conformi all'Avviso o incomplete.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Il Dirigente Scolastico determinerà il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti da conferire, nei limiti dei finanziamenti programmati/assegnati al progetto o attività o delle disponibilità di bilancio conformandosi ai principi ed alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi e circolari di settore, CCNL scuola, tariffe professionali).

2. Potrà anche essere previsto un compenso forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

3. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori, secondo quanto disposto dalla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 riportata nelle premesse.

4. Il compenso è di norma comprensivo di tutte le spese che l'esperto effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico, fatte salve eventuali diverse previsioni normative e/o disposizioni previste da specifici progetti.

5. Il compenso verrà erogato dietro presentazione di apposito documento conforme alle norme fiscali in vigore e corredato della relazione esplicativa conclusiva e del registro delle attività svolte, previo accertamento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Per gli esperti interni sarà utile a tal fine la documentazione che l'istituzione scolastica riterrà opportuno mettere in essere.

6. Il compenso potrà essere erogato anche in trance (acconto/i e saldo) se previsto nel contratto, fatto salvo quanto stabilito nel precedente comma.

7. La prestazione dell'esperto non dà luogo ad alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

ART. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in base ai criteri definiti nel presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

2. Il contratto deve essere redatto per iscritto, sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti rispettare le indicazioni sull'applicazione dell'imposta di bollo.

3. Il contratto, predisposto ai sensi della normativa vigente, deve avere il seguente contenuto minimo:

- le parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle

prestazioni richieste);

- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione, indicato al netto dell'I.V.A. se dovuta, e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e i tempi di corresponsione del compenso;
- il luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
- l'impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito (documentazione di cui all'art.5 comma 5);
- le spese contrattuali e gli oneri fiscali a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo di esecuzione;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Latina, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- l'assunzione delle responsabilità di vigilanza connesse agli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile e il rispetto del Regolamento di Vigilanza sugli alunni in vigore nell'Istituto;
- il rispetto di quanto contenuto nel CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI (DPR n. 62/2013) ed apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal CODICE stesso;
- il REFERENTE cui è affidato il controllo dell'esecuzione delle attività previste nel contratto (in genere il referente di plesso);
- l'informativa ai sensi della privacy.

4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del Codice Civile.

5. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente rinnovabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o recesso.

7. È istituito presso la Segreteria della scuola un registro dei contratti in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

ART. 8 – DOVERI E RESPONSABILITA'DELL'ESPERTO

1. L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- a. predisporre il progetto specifico di intervento in base al progetto di massima, alle indicazioni e richieste della scuola presenti nell'avviso;
- b. definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni;
- c. compilare il registro delle attività.

2. In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in supporto agli insegnanti durante, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo in questo caso tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori.

3. In ogni caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti nell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012.

ART.10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, da pubblicare al Sito Web della scuola nella sezione : ALBO PRETORIO ON LINE – REGOLAMENTI, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell' 11 febbraio 2016 , delibera n. 6

F.TO IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Prof. Faiola Gerardo

F.TO IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sig. Giardino Fortunato